

Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1646 in data 04-05-2015

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26, ALL'IMPRESA "FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A." DI LA-THUILE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALL'UTILIZZO A SCOPO IDROELETTRICO DELL'IMPIANTO PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO IN LOC. GRAN TESTA NEL COMUNE DI LA-THUILE.

Il Dirigente della Struttura organizzativa risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), ed in particolare il titolo IV relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 17 marzo 2015 l'Impresa "Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a." di La-Thuile, Partita I.V.A. 00076340074, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/2012, per la realizzazione delle opere necessarie all'utilizzo a scopo idroelettrico dell'impianto per l'innervamento programmato in loc. Gran testa nel Comune di La-Thuile;

richiamato il provvedimento n. 4513 del 17 novembre 2014 del dirigente della Struttura pianificazione e valutazione ambientale con il quale il progetto dell'impianto di cui sopra è stato dichiarato non assoggettabile alla valutazione di impatto ambientale prevista dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009);

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 75 in data 16 marzo 2015, relativo alla subconcessione, fino al 21 agosto 2041, di derivazione ad uso idroelettrico delle acque destinate ad innervamento artificiale in località Gran Testa del Comune di La-Thuile, per la produzione, sul salto di metri 787,23, della potenza nominale media annua di kW 249,91;

considerato che con nota prot. n. 2048 in data 25 marzo 2015 è stato comunicato l'avvio del procedimento all'Impresa proponente;

dato atto che con nota prot. n. 2049 in data 25 marzo 2015 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 41 della l.r. 26/2012, per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 10 aprile 2015, nel quale è stato dato atto della valutazione complessiva positiva del progetto, subordinando la concessione dell'autorizzazione all'aggiornamento della documentazione inerente al bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e alla compilazione dell'apposita scheda approvata con DGR 628/2013, relativa alla verifica di coerenza urbanistica;

vista la nota prot. n. 6431 in data 15 aprile 2015, con la quale la Struttura flora, fauna, caccia e pesca ha comunicato di non aver riscontrato nessun motivo ostativo alla realizzazione delle opere;

preso atto dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere rilasciata dal Soprintendente per i beni e le attività culturali con nota prot. n. 2559, in data 22 aprile 2015, ai sensi dell'art. 136 e dell'art.142, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

preso atto che in data 22 aprile 2015 l'Impresa proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso della riunione della Conferenza di servizi;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture tutela qualità aria e acque e attività estrattive e rifiuti che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la connessione dell'impianto alla rete di distribuzione avverrà presso la cabina secondaria esistente denominata "Frigo" in loc. Les Moilles nel Comune di La-Thuille e non comporterà la realizzazione di nuove opere edilizie;

dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nell'impianto in argomento è prevista l'utilizzazione di due gruppi di generazione costituiti ognuno da una turbina di tipo Pelton ad asse orizzontale con potenza all'asse pari a 400 kW accoppiata ad un alternatore con potenza nominale di 500 kVA;

dato atto che, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 26/2012, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

ricordato che i dati energetici relativi alla produzione effettiva dell'impianto dovranno essere trasmessi periodicamente all'Amministrazione regionale, in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal vigente documento di programmazione energetico - ambientale regionale;

considerato che l'autorizzazione unica deve contenere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della l.r. 26/2012, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base del piano di dismissione presentato dal proponente e rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

dato atto che il rilascio dell'autorizzazione medesima costituisce, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 26/2012, titolo a realizzare l'intervento richiesto ed a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della l.r. 26/2012, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 26/2012, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi e nel corso del procedimento di subconcessione di derivazione delle acque, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012, concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 720 in data 30 marzo 2012, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con deliberazione n. 1474 in data 6 settembre 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30.12.2014 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2015 e di disposizioni applicative,

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a." di La-Thuille, Partita I.V.A. 00076340074, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 41 della l.r. 26/2012, per la realizzazione delle opere necessarie all'utilizzo a scopo idroelettrico dell'impianto per l'innervamento programmato in loc. Gran testa nel Comune di La-Thuille, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 10 aprile 2015;
2. di dare atto che l'impianto di cui al punto 1. utilizzerà due gruppi di generazione costituiti ognuno da una turbina di tipo Pelton ad asse orizzontale, con potenza all'asse pari a 400 kW, accoppiata ad un alternatore con potenza nominale di 500 kVA;
3. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel decreto del Presidente della Regione n. 75 in data 16 marzo 2015, relativo alla subconcessione di derivazione delle acque;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - le nuove aperture del locale centralina (in particolar modo il portone sezionale) devono essere dimensionate per resistere ad una pressione a depressione di 0,5 t/m²;
 - devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse di polveri;
 - d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di

La-Thuile da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;

- e. l'autorizzazione ha durata triennale relativamente alla realizzazione delle opere e ha la durata fino al 21 agosto 2041, e cioè fino alla scadenza della subconcessione di derivazione delle acque, relativamente all'esercizio dell'impianto; laddove la stessa dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
 - f. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
 - g. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
 - h. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare al Comune di La-Thuile, alla stazione forestale competente per territorio e, per conoscenza, alla Struttura organizzativa Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
 - i. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di La-Thuile, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 13.495,50 euro, rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
 - j. al fine di consentire eventuali attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, l'Impresa autorizzata dovrà consentire al personale della Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (o dalla stessa autorizzato) e del Comune di La-Thuile il libero accesso all'impianto;
 - k. l'Impresa autorizzata invierà alla Struttura organizzativa Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati riferiti all'anno precedente, per quanto attiene al funzionamento dell'impianto ed al quantitativo di energia prodotta;
 - l. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel Piano di dismissione delle opere (Elaborato R04) allegato al progetto e quelle che saranno eventualmente stabilite dal Comune di La-Thuile;
 - m. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, al Comune di La-Thuile, alle strutture regionali interessate, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
4. di dare atto che:

- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, di opere in cemento armato, l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di La-Thuille la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze;
 - c. le trasgressioni delle norme ai sensi delle quali l'impianto è autorizzato sono punite con le sanzioni, amministrative e penali, previste da ciascuna legge di riferimento; la trasgressione anche di una sola delle leggi secondo le quali è possibile approvare l'autorizzazione si configura a tutti gli effetti come trasgressione all'autorizzazione stessa; fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, l'Impresa autorizzata dovrà chiedere all'autorità competente, secondo il bisogno e in relazione al tipo di infrazione, di modificare, integrare o rinnovare l'autorizzazione rilasciata;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Mario Sorsoloni

IL COMPILATORE
Jean Claude PESSION

MARIO SORSOLONI

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/05/2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO